



**NORMATIVA IN MATERIA DI
PESCA NELLE ACQUE
INTERNE DELLA
PROVINCIA DI VERONA**

Anno 2024

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19 e successive modifiche

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Articolo 1

Finalità oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. omissis
- 4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.
- 4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso

una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.

Articolo 2

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
 - a) la pesca dilettantistica e sportiva;
 - b) la pesca professionale
 - c) la pesca scientifica;
 - d) l'acquacoltura;
 - e) d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.

Articolo 3

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

omissis

Articolo 4

Protezione del patrimonio ittico

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale.

Articolo 5

Carta ittica regionale

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispose nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (sostituito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:
 - a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare

eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

- b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono e che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
- c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
- d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.

4. omissis

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico- sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale può essere suddiviso in bacini idrografici coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Articolo 5 bis

Previsione di zone no kill e trofeo

1. La Carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. omissis

3. La Giunta regionale definisce modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. La Giunta regionale provvede altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.

Articolo 6

Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Articolo 7

Regolamenti regionali per la pesca

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) tipi di pesca, strumenti e esche consentite;
- c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
- d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate separatamente dalle altre con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informativi.

Articolo 8

Piani di miglioramento della pesca

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentono un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.

Articolo 8 bis

Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

Articolo 9

Licenza di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. omissis

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore 24.00 dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale.

8. La tassa regionale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
- d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale;
- e) d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione;

10. omissis

Articolo 10

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva per minori ed anziani

1. omissis

2. I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Articolo 11

Licenza di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre (3), da esibire unitamente a un documento di identità.

Articolo 11 bis

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettanti-

stico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Articolo 11 ter **Scale di risalita**

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”, fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Articolo 12 **Divieti ed obblighi**

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C (è escluso il lago di Garda) è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e di reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di fauna alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni genetici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo,

con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo e del lago di Garda. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.

Articolo 13 **Lunghezze minime di cattura**

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7.

2. omissis

2 bis. omissis

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro alla estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure minime di cattura dei pesci.

Articolo 14 **Periodi di proibizione della pesca**

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- omissis
- omissis

1.bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- Barbo canino (*Barbus caninus*);
- Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- Scazzone (*Cottus gobio*);
- Lasca (*Chondrostoma genei*);
- Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- Pigo (*Rutilus pigus*);
- Cheppia (*Alosa fallax*);
- Gobione (*Gobio gobio*);
- Spinarello (*Gastoresteus aculeatus*);
- Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
- Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);

- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- v) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- x) Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*);
- y) Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione delle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Articolo 15

Vigilanza e ripopolamenti

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui

all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

1 ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve pervenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 16

Norme di salvaguardia

1. omissis

1 bis. omissis

2 Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o in-completa un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale.

Articolo 17

Diritti esclusivi di pesca

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Articolo 18

Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale.

Articolo 19

Accessi

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad esso connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Articolo 19 bis

Imprenditore ittico

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica – consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

- a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;
- b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

Articolo 20

Attività di acquacoltura

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Articolo 21

Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura.

Articolo 22

Autorizzazioni a scopo di acquacoltura

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all'articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull'ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

Articolo 23

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.

3. omissis

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Articolo 24

Definizione di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

Articolo 24 bis

Attività connesse alla pesca professionale

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata itturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;
- c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti di pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all'attività di impresa,
- d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa.

Articolo 25

Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed

assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

25 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale.

Articolo 26

Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Articolo 27

Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Articolo 27 bis

Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:
- a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;
 - b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.
4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:
- a) il responsabile dell'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;
 - b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;
 - c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.
5. La Commissione, all'esito di lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.
6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 27 ter

Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.
3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 27 quater

Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fe-

nomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.

Articolo 28

Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Articolo 29

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immerso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone.

Articolo 30

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Giunta regionale verifica la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.
- 4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
- 4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.

Articolo 31

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

3. I concorrenti ammessi alle gare e alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi gara fissi che possono essere dati in concessione.

4 bis. omissis

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.

Articolo 32

Tablelle

1. I titolari di concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tablelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tablelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 33

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca

senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni i cui all'articolo 25 comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violino gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti regionali, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi (temolo), salmonidi (trota tutte le specie, carpione, salmerino, lavarello) ed esocidi (lucio) la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge e del regolamento regionale, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di cattura consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale (fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3 (*messa in asciutta di corpi idrici*), fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'art. 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7, ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

10. omissis

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/81.

Articolo 33 bis

Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus"

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare e in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

Articolo 33 ter

Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca i rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Articolo 34

Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. omissis

Articolo 36
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
 - b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
 - c) l'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18;
 - d) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
 - e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
 - f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
 - g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Articolo 37
Norma transitoria

1. Non indicata in quanto superata.

Articolo 38
Dichiarazione d'urgenza

1. Non indicata in quanto superata.
-

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DEI SETTORI AGRICOLO E AGROALIMENTARE, NONCHE' SANZIONI IN MATERIA DI PESCA ILLEGALE

CAPITOLO VIII

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
E ACQUACOLTURA**

Articolo 40
**Contrasto del bracconaggio ittico
nelle acque interne**

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche o di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

- d) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- e) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- f) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- g) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- h) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- i) utilizzare reti e attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di

professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. omissis

11. omissis

((11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibraconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo)).

REGOLAMENTO REGIONALE 03 gennaio 2023, n. 1

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norma per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l'attività di pesca nelle acque interne della Regione del Veneto con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.

Articolo 2

Ambiti di applicazione

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
- la pesca sportiva e dilettantistica;
 - la pesca professionale;
 - la pesca scientifica;
 - l'acquacoltura;
 - la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
 - la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca;
 - “pesca sportiva e dilettantistica”, l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
 - “pesca professionale”, l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono attività di pesca professionale;
 - “pesca scientifica”, l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
 - “acquacoltura”, l'attività economica come descritta all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

- f) “pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive”, l'attività esercitata da soggetti appositamente individuati dalla Struttura regionale competente;
- g) “pesca finalizzata ai recuperi ittici”, l'attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d'acqua;
- h) “luogo di pesca”, il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;
- i) “specie autoctona o indigena”, una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- l) “specie alloctona” (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- m) “specie parautoctona”, una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo e quindi naturalizzata in un periodo storico antico. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche e successivamente diffuse attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;
- n) “specie alloctona invasiva”, una specie animale o vegetale alloctona che determina un significativo impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi. L'elenco della specie alloctone invasive è definito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 aprile 1009, n. 19;
- o) “specie alloctona di importanza sportiva”, una specie ittica alloctona individuata dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 aprile 1009, n. 19;
- p) “immissione” (sinonimo di semina), l'attività di rilascio di organismi acquatici che non sono in grado di riprodursi nell'ambiente naturale;
- q) “ripopolamento”, immissione di individui appartenenti ad una specie che è già presente nell'area di rilascio;
- r) “reintroduzione”, immissione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- s) “Struttura regionale competente”, la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

Articolo 4

Forma e modalità di coltivazione delle acque

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, individuate nel dettaglio dalla Carta ittica regionale

- a) Zona A: comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi;
- b) Zona B: comprendente tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;
- c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine e euriterme dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

2. Le acque di Zona B sono ulteriormente definite dalla Carta ittica regionale in base ai seguenti criteri.:

- a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti;
- b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque di Zona B.

Articolo 5

Carta ittica regionale

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica contiene:

- a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;
- b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri ecomorfologici, ambientali ed idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;
- c) individuazione di tutti i tratti di corsi d'acqua di interesse ittologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;
- d) caratterizzazione di tutti i corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con individuazione dell'elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo ed indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;
- e) analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico ed a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle Carte ittiche precedenti;
- f) analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle

- relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;
- g) individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;
 - h) individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e Zona C (zona salmastra);
 - i) individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;
 - j) individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;
 - k) individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;
 - l) individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;
 - m) individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d'acqua nei quali è possibile svolgere raduni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;
 - n) individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;
 - o) individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico ed al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d'acqua.

2. Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittiologiche.

3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica, possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Articolo 6

Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca

1. Con l'approvazione della Carta ittica regionale sono istituite le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. Nella Carta ittica regionale, inoltre, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono definite le seguenti modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca;

- a) zone no kill catch and release nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara, valseiana e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione;

- b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione;
- c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche autoctone, parautoctone o alloctone di interesse sportivo individuate dalla Carta ittica regionale; in tali zone può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing e/o bass-fishing;
- d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione; in tali zone la Carta ittica regionale stabilisce per la/le specie trofeo una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla normativa vigente; gli esemplari di lunghezza inferiore a tale taglia minima devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca;
- e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali utilizzando ami con dardi privi di ardiglione e/o circle hook; in tali zone gli esemplari di Carpa (*Cyprinus carpio*) di lunghezza superiore a 60 cm non possono essere trattenuti e devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca.

2. Nelle zone no kill di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona, parautoctona e alloctona di interesse sportivo.

3. In tutte le zone no kill e nelle zone trofeo è sempre vietata l'immissione di materiale ittico adulto o subadulto.

Articolo 7

Scale di risalita

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall'obbligo della realizzazione della scala di risalita per pesci, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.

3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 dovrà ottemperare all'assolvimento degli obblighi ittiogenici a far data dall'attivazione della derivazione stessa.

4. La Carta ittica regionale determina i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittiogenici.

5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita di cui all'articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, devono essere presentate alla Struttura regionale competente, allegando:

- a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;
- b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;
- c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:

- 1) individuazione degli ambienti significativi a monte e valle dello sbarramento;
- 2) caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie;
- 3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte ed a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;
- 4) criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;
- 5) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

Articolo 8

Uso di esche e pasture

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B sono vietati la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 8 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo.
2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.
3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
4. Nelle acque principali di Zona B e nelle acque di Zona C il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, sia come esca sia come pasturazione, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie di zona B i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
5. È vietato l'uso del carp sack dal 1 aprile al 30 giugno. Nel medesimo periodo l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture, è consentito unicamente nell'attività di pesca con uso di terminale ad amo singolo dotato di hair rig.

6. È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.
7. Nell'esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
8. È sempre vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.
9. Nella Zona C sono vietati la detenzione, il trasporto e l'uso come esca di esemplari vivi appartenenti a specie alloctone.
10. Durante l'esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

Articolo 9

Uso del guadino e del raffio

1. L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.

Articolo 10

Misurazione della maglia delle reti

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell'attrezzo bagnato e usato.

Articolo 11

Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato. Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 2,5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di cinquanta esemplari di ricci di mare.
2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*). Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.
3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni,

per le quali sono consentite catture senza limitazioni di numero o di peso

Articolo 12 **Divieti e obblighi**

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d'acqua lagunari.
3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua totalmente ghiacciati e nei corsi e bacini d'acqua in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.
4. Salvo che per l'esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formati nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.
5. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
7. È vietato l'esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino, nonché ogni spostamento con canna montata, ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.
8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.
9. È vietato l'uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
10. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

Articolo 13

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:
 - a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della provincia di Belluno sono consentite due canne;
 - b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
 - c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e

bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";

- d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
 - e) per la pesca dell'anguilla è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera. La pesca dell'anguilla è consentita dal 1 aprile al giorno precedente l'ultimo lunedì di settembre anche nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e le ore 02,00 del giorno successivo. In tale orario, riservato alla pesca dell'anguilla, non è consentito detenere altri pesci.
2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:
 - a) l'esercizio della pesca è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone no kill di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione;
 - b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vigeva per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;
 - c) l'esercizio della pesca da natante e da belly boat è consentito esclusivamente nei laghi e nei bacini artificiali.

3. Ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è obbligo per il pescatore sportivo dilettante munirsi di tesserino regionale delle catture per la zona A, con validità corrispondente all'anno solare di riferimento, nel quale il pescatore deve segnare: l'inizio della giornata di pesca in corrispondenza dello spazio riservato alla giornata di uscita, la sigla della provincia e il nome del corso o specchio d'acqua all'interno del quale si svolge l'attività di pesca, nonché, immediatamente dopo la cattura, tutti gli individui catturati e trattenuti appartenenti a specie di Salmonidi e di Anguillidi.

Articolo 14

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
 - a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più

- di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20. E' comunque consentito l'utilizzo di esche sili- coniche (soft bait) ad amo singolo, anche senza l'uso del cavetto terminale.
- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing); durante tale tipo di pesca non è consentito trattenere alcun altro tipo di pesce;
 - c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L'uso del bilancino è consentito in tutte le acque principali di Zona B, nonché nelle acque secondarie specificamente individuate dalla Carta ittica regionale come idonee per tale tipo di pesca. L'uso del bilancino è vietato nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell'esercizio della pesca con l'uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
 - d) tirlindana con non più di tre esche;
 - e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;
 - f) moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce (BL), per la pesca al Coregone, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al Persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
 - g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.
- della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l'uso a strascico e come rete da circuizione;
- c) bertovello con ali o "cogollo", "cogularia" o "traturò", limitatamente al tratto terminale dei corsi d'acqua dei fiumi Piave, Livenza e Tagliamento, a valle dei ponti dell'Autostrada A4 "Venezia-Trieste" e limitatamente al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre. L'apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d'acqua;
 - d) bertovello senza ali. Apertura massima della bocca pari a centimetri 80, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorrere una distanza minima di metri 50
 - e) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;
 - f) rete da imbrotto per acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50 e la lunghezza massima non deve essere superiore di metri 50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;
 - g) barracuda o rete da imbrotto. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e l'altezza della rete non deve essere superiore a metri 2; la lunghezza della rete posta in opera non deve essere superiore a metri 200;
 - h) bilancione avente le caratteristiche e secondo le modalità d'uso stabilite all'articolo 27.

2. Nei tratti a monte dei ponti dell'Autostrada A4 "Venezia-Trieste" dei fiumi Sile, Piave e Livenza possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a) e d) del comma 1.

3. Tutte le reti di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1 non possono essere utilizzate in modo da occupare più della metà della larghezza del corso d'acqua. Le stesse reti, inoltre, non possono essere unite tra di loro per raggiungere una maggiore lunghezza.

4. Gli attrezzi da posta per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

Articolo 15

Pesca professionale in Zona B

1. La pesca professionale in Zona B è consentita esclusivamente nelle acque principali con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni di utilizzo:

- a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione

5. La pesca professionale è consentita nelle acque che rientrano nelle concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal concessionario a titolo non oneroso e fatte salve le eventuali limitazioni previste da apposito provvedimento dalla Struttura regionale competente.

6. È vietata la pesca professionale della Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e del Luccio (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi.

Articolo 16

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C

1 In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

- a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato;
- b) "correntina" e "bolentino" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non può essere inferiore a metri 20; l'uso di tali attrezzi è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5;
- d) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;
- e) sugheri o "suri" con un amo e in numero massimo di venticinque;
- f) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 20. È vietato l'uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- g) "paravanti da caminar", con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
- h) rezzaglio o "sparviero" o "giacchio". La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28;

- i) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
- j) "chebe da gò o da gamberi" di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca;
- k) canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni pescatore;
- l) "re' da imbrotto" o "barracuda". La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie;
- m) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- n) cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

2. Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore.

3. Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

4. È consentita la pesca con le mani.

5. Per limitati periodi di tempo, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce la tipologia di attrezzi e i criteri di carattere generale, la struttura regionale competente può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all'utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

6. Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e) e i) del comma 1, nonché gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14.

7. Nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella Zona C del Delta del Po possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14.

Articolo 17

Pesca professionale in Zona C

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

- a) gli attrezzi di cui all'articolo 16 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14;
- c) tirlindana;
- d) saccaleva o ciancio, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;
- e) rete da posta con cogolli o "tresse". La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore

- a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14;
- f) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;
- g) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- h) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;
- i) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24;
- j) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
- k) coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
- l) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
- m) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
- n) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;
- o) tartanella chiara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- p) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
- q) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;
- r) parangale di fondo o di superficie, con un massimo di 100 ami per attrezzo e massimo 1 attrezzo per licenza di pesca;
- s) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
- t) nanna da bisati o passarini;
- u) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri;
- v) "re" da imbrocco" o "barracuda", anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35;
- w) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- x) reoni da seppie. L'attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza;
- y) nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50;
- z) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20;
- aa) vangaiola (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;
- bb) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.
2. Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere b), e), f), g), h), j), m), r), s), t), u), v) e w) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all'articolo 16, comma 6.
3. Nei tratti del Fiume Po e dei suoi rami laterali ricadenti entro i confini della Zona C possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere f), h), i), v), w), z), aa) e bb) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all'articolo 16, comma 7. Nelle altre acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in Zona C), i pescatori professionali possono utilizzare gli attrezzi di cui alle lettere i) e z) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all'articolo 16, comma 7.
4. È vietato l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere k), l), n), o), p) e q) del comma 1 in aree caratterizzate da presenza di praterie di fanerogame marine.
5. Gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.
6. La pesca professionale con gli attrezzi previsti al comma 1, lettere e), x) e y) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta.
7. Nella Carta ittica regionale sono stabiliti:
- il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
 - le indicazioni delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni sulle modalità di pesca e le caratteristiche degli attrezzi;
 - i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 6.
8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 6, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo relativamente alle reti fisse di cui al

comma 1, lettera e), dal primo di marzo fino al 30 giugno dello stesso anno per reoni e nasse da seppie di cui al comma 1, lettere x) e y).

9. La posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:

- a) di giorno, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A;
- b) di notte, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di fanale giallo visibile a non meno di metri 1000 di distanza.

10. La posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A.

11. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettere x) e y) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata negli stessi ambienti lagunari dove è praticata la pesca ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, spazzole metalliche o analoghi.

12. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettera e) devono essere dotati di appositi contrassegni riportanti il numero di licenza di pesca di tipo A posti su un palo all'estremità della rete.

13. La distanza tra ogni gruppo o linea di reti da posta o tresse non deve essere inferiore a metri 200.

14. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti da posta o tresse devono essere ripulite periodicamente al fine di garantire il regolare flusso dell'acqua. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti e i pali di sostegno devono essere riportati a terra.

Articolo 18

Pesca di molluschi bivalvi

1. Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all'articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all'alba.

2. La pesca professionale di vongole appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.

3. Nella Carta ittica regionale sono stabiliti:

- a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
- b) il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile;
- c) le indicazioni dei metodi e attrezzi utilizzabili, delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni;
- d) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. La pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita con i seguenti attrezzi e nelle aree di seguito indicate:

- a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca, nelle aree individuate dalla Carta ittica regionale per la Laguna di Venezia;
- b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle aree individuate dalla Carta ittica regionale per le lagune del Delta del Po.

5. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all'alba.

6. Per la raccolta di cannolicchio è consentito l'utilizzo del cloruro di sodio di derivazione marina (sale da cucina) in zona C, nel limite massimo di chilogrammi 1 per ogni giornata di pesca.

7. La pesca professionale delle ostriche è consentita col solo ausilio delle mani, del coltello, del vanghetto e del raschietto con lama non superiore a 20 cm.

8. La pesca e la raccolta della Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) è sempre vietata in tutte le acque interne e marittime interne del Veneto.

Articolo 19

Pesca professionale del pesce novello

1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

3. I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.

4. È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.

5. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto.

6. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 20

Pesca del seme di mollusco

1. Le attività di pesca del seme di mollusco devono essere svolte con le modalità e nei periodi indicati nella Carta ittica regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.
3. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del seme di mollusco, la quantità raccolta complessiva, nonché la destinazione del prodotto.
4. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 21

Raccolta di anellidi e corbole

1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o "muriddu", e fino a 100 esemplari di corbole (*Upogebia pusilla*).
2. La raccolta degli anellidi (vermi) e delle corbole è consentita ai pescatori di professione, oltre che con le modalità di cui al comma 1, anche con l'ausilio del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.
3. Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione e ai pescatori sportivi o dilettanti è consentito l'utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di cm 15.

Articolo 22

Pesca subacquea

1. La pesca subacquea, salvo quanto previsto dal comma 5, è consentita solo in Zona C (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.
2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:
 - a) a distanza inferiore a metri 500 da zone di balneazione;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.
3. Durante l'immersione il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.
4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l'immersione.

5. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che costituiscono attrezzatura da pesca, è consentito esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne che siano anche titolari dell'autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito ai suddetti soggetti esclusivamente per la raccolta a mano di esemplari di Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di molluschi bivalvi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18. Per l'esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca "Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale" in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata.

Articolo 23

Pesca scientifica

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.
2. La domanda è presentata, conformemente al modello adottato dalla Giunta regionale, con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell'inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.
3. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l'esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all'anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell'istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.
4. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d'acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.
5. I titolari di autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.

Articolo 24

Autorizzazioni per pesca a fini ittogenici

1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.
2. L'autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell'attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.
3. La pesca ai fini ittogenici è svolta:
 - a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
 - b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
 - c) dai pescatori professionisti;
 - d) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.
4. Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", esercita la pesca a fini ittogenici senza la necessità di autorizzazione.
5. I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente il programma di tali attività con l'indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.
6. Le catture a fini ittogenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:
 - a) elettrostorditore;
 - b) guadini e altri similari strumenti di cattura;
 - c) reti da pesca;
 - d) nasse e trappole;
 - e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

Articolo 25

Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale competente, anche tramite altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.
2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata

e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Articolo 26

Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica

1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).
4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.

Articolo 27

Uso del bilancione

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;
 - b) non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione;
 - c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.
2. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.
3. Fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.
4. L'uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione rilasciata ai singoli pescatori da parte della Struttura regionale competente, con validità triennale, che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche stabilite nella Carta ittica regionale
5. L'autorizzazione può essere rilasciata ai pescatori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;
 - b) essere titolari della concessione all'occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell'area, ovvero essere delegati dal titolare.
 - c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.

6. I pescatori autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.

7. La pesca con l'utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.

8. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.

Articolo 28

Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.

2. Per l'esercizio della pesca professionale o dell'acquacoltura possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.

3. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale o all'acquacoltura devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale o di acquacoltura tenuti dagli uffici delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

4. Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Articolo 29

Periodi di divieto e misure minime di prelievo

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
- c) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- e) Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- g) Tinca (*Tinca tinca*) dal 1 maggio al 30 giugno;

h) Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 1 aprile al 30 giugno;

i) Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

j) Anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo. La pesca dilettantistico-sportiva dell'anguilla è vietata in tutto l'anno 2024 (decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 111260 del 06/03/2024);

k) Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al 30 giugno;

l) Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;

m) Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;

n) Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;

o) Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;

p) Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*): dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

q) Persico trota (*Micropterus salmoides*): dal 1° maggio al 15 giugno.

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus cenerini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Gambero di fiume (*Austropotamobius palipes italicus* e *Astacus astacus*), Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*), Dattero di mare (*Litophaga litophaga*), Vongola adriatica (*Chamelea gallina*), tutte le specie appartenenti alla classe Holothuroidea.

4. Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

- a) Corbola (*Upogepia spp.*) dal 1° giugno al 31 luglio;

- b) anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste* sin. *Ne-reis* spp., *Perinereis* spp.) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
- c) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno.

5. Per le specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (*Esox* spp.), inclusi gli ibridi, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura e il trattenimento sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo per le seguenti specie sono le seguenti:

- a) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
- c) Temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;
- e) Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- g) Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- h) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 40;
- i) Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- j) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
- k) Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*): cm. 30;
- l) Persico trota (*Micropterus salmoides*): cm. 30;
- m) Vongole veraci (*Venerupis* spp., sin. *Ruditapes* spp., sin *Tapes* spp.): cm 2,5;
- n) Ostrica concava (*Crassostea gigas*): cm 3,0.

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all'articolo 36.

8. Per le specie di origine marina, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

Articolo 30

Immissioni di specie ittiche

1. Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. Le popolazioni e le specie ittiche che possono essere oggetto di immissione, previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Storione cobice, *Acipenser naccarii*;

- b) Anguilla, *Anguilla anguilla*;
- c) Carpa, *Cyprinus carpio*;
- d) Tinca, *Tinca tinca*;
- e) Luccio, *Esox lucius* (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione italiana - sin. *Esox cisalpinus*);
- f) Persico reale, *Perca fluviatilis*;
- g) Temolo, *Thymallus thymallus* (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione adriatica (sin. *Thymallus aeliani*);
- h) Trota marmorata, *Salmo (trutta) marmoratus* (sin. *Salmo marmoratus*);
- i) Trota fario, *Salmo (trutta) trutta*, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane;
- j) Trota iridea, *Onchorhynchus mykiss*;
- k) Coregone lavarello, *Coregonus lavaretus*.

3. Fatta salva la necessità di ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono essere oggetto di immissione anche altre specie ittiche autoctone, diverse da quelle elencate al comma 2, esclusivamente a seguito della presentazione di uno specifico progetto di reintroduzione in ambiti fluviali dove la specie risulti vocazionale ed in fase di accertato calo demografico e a condizione che il materiale provenga da attività di traslocazione con prelievo effettuato esclusivamente in altri corsi d'acqua del territorio della Regione del Veneto.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale, nonché, per la specie di cui alla lettera a) del comma 2, alla verifica del rispetto dei criteri, delle procedure e delle prescrizioni stabiliti dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

5. Per le specie di cui alle lettere i), j), e k) del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato, a far data dal 1° gennaio 2024, all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

6. Per le immissioni effettuate ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, si applica quanto previsto dal presente articolo, dalla Carta ittica regionale e dall'articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca". Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d'acqua all'interno del medesimo bacino idrografico nell'areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell'intervento.

7. Le operazioni di immissione e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

8. Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell'autorizzazione alla immissione. Le operazioni di immissione sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti nell'autorizzazione.

9. I commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei seguenti casi:

- a) immissioni effettuate a seguito degli interventi di recupero in caso di asciutta di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, da parte di personale autorizzato, per le specie ittiche autoctone, paraautoctone e alloctone di interesse sportivo;
- b) immissioni effettuate nelle aree destinate all'attività di acquacoltura autorizzate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione;
- c) immissioni effettuate negli specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private nei quali viene svolta attività di pesca dilettantistico-sportiva autorizzata ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione;
- d) immissioni effettuate nelle acque oggetto di concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dal disciplinare di concessione, fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva dell'attività di immissione alla Struttura regionale competente;
- e) immissioni effettuate in occasione di gare e manifestazioni di pesca sportiva autorizzate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall'autorizzazione.

Articolo 31

Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Struttura regionale competente può autorizzare azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, che prevedano anche attività di cattura.
2. L'autorizzazione prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione.
3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:
 - a) elettrostorditore;
 - b) guadini, raffi e altri similari strumenti di cattura;
 - c) reti da pesca;

- d) nasse e trappole per i gamberi;
- e) fucile subacqueo.

4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti rappresentate nella Consulta regionale di cui all'articolo 27 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- b) da imprese di ricerca e consulenza in campo ambientale iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un progetto operativo indicante almeno i dati anagrafici di tutti gli operatori per cui si richiede l'autorizzazione alla cattura, periodi, orari, metodi di cattura, eventuali imbarcazioni utilizzate, corsi d'acqua interessati, specie obiettivo delle attività, metodi di smaltimento degli esemplari catturati. I soggetti di cui al comma 4 possono indicare tra gli operatori addetti alla cattura anche pescatori di professione, titolari di licenza di pesca di tipo A), i quali, fatto salvo il rigoroso rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, possono avviare al commercio gli esemplari appartenenti a specie alloctone oggetto delle attività di contenimento di cui al presente articolo.

Articolo 32

Asciutte e manutenzione di corpi idrici

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche il concessionario.
2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.
3. Gli interventi che interessano l'alveo dei corsi d'acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d'acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Struttura regionale competente provvede ad attivare le operazioni di recupero ittico, anche sulla base di appositi accordi con le Associazioni di pesca sportiva o altri soggetti. Il recupero può essere effettuato, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore, dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche.
5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l'indicazione relativa al tratto di corso d'acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d'acqua in cui si è

provveduto alla successiva reimmissione.

6. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l'intervento di messa in asciutta di un corso d'acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d'intesa con i consorzi di bonifica o con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

8. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

Articolo 33

Gare e manifestazioni

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2.. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica possono essere svolte esclusivamente nei Campi gara e negli Ambienti compatibili individuati dalla Carta ittica regionale.

3. Le gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, previa verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 per i campi gara fissi la cui gestione è stata affidata in concessione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, i soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca negli altri campi gara e negli ambienti compatibili devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno, la quale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, articolato per ciascun campo gara o ambiente compatibile, che costituisce l'autorizzazione di cui al comma 3.

5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori corredate dal parere favorevole del concessionario.

6. Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gare internazionali;
- b) gare di campionato nazionale;
- c) gare di campionato regionale;
- d) gare di campionato provinciale;
- e) altre gare;
- f) manifestazioni.

A parità d'ordine di priorità, costituisce elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

7. L'istanza deve contenere:

- a) il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
- b) data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;
- c) tipologia di gara in base alle categorie di cui al comma 6);
- d) numero presumibile di pescatori partecipanti;
- e) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
- f) eventuale campo gara o ambiente compatibile individuato come riserva.

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere non può superare il valore di chilogrammi 1 negli Ambienti compatibili, di chilogrammi 1,5 nei Campi gara di Tipo B e di chilogrammi 2 nei Campi gara di tipo A. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9. La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione.

10. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa.

11. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12. In deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 4, è consentito l'uso di un quantitativo superiore di pastura da utilizzare nel corso delle gare e manifestazioni di pesca entro il limite dei seguenti quantitativi massimi giornalieri:

- a) per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali massimo kg 1 tra vermi e/o "fouillis", g 100 di "ver de vase", kg 1,5 di larva di mosca carnaria (= 1,5 litri) o in alternativa kg 1,5 (= 3 litri) di Caster, kg 10 (= 20 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco;
- b) per le gare di campionati regionali e provinciali massimo kg 0,5 di vermi e/o fouillis, kg 1,5 di larva di mosca carnaria (= 1,5 litri) o in alternativa kg 1,5 (= 3 litri) di Caster, kg 8 (= 16 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco, g 100 di ver de vase. Nel caso in cui non sia previsto l'uso di vermi e/o fouillis, il limite per pastura, terra e granturco è diminuito a kg 6 (= 12 litri sul prodotto bagnato);
- c) per le altre gare, manifestazioni e raduni massimo kg 1 di larva di mosca carnaria (= 1 litro) o in alternativa kg 1 (= 2 litri) di Caster, kg 4 (= 8 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco o e g 200 di vermi di terra.

13. Nelle sole acque di Zona B) possono essere autorizzate manifestazioni di pesca dilettantistico sportiva anche al di fuori dei campi gara e degli ambienti compatibili con un numero massimo di 50 partecipanti, riservate a pescatori disabili o ai minori di anni 14. Tali manifestazioni devono essere svolte in tratti di corsi d'acqua posti al di fuori di Siti Rete Natura 2000, nella misura massima di 2 manifestazioni all'anno per ciascun corpo idrico. In tali casi la richiesta di autorizzazione va presentata alla Struttura regionale competente almeno 30 giorni prima della data della manifestazione di pesca.

Articolo 34

Campi gara fissi

1. I campi gara fissi la cui gestione può essere affidata in concessione sono individuati dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. La gestione dei campi gara di cui al comma 1 può essere affidata ad enti pubblici, ad associazioni o società

di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposito provvedimento della Struttura regionale competente con il quale sono stabilite le norme di utilizzo. Il provvedimento di affidamento della gestione dei campi gara fissi costituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

3. Qualora il campo gara fisso ricada in un tratto di corso d'acqua affidato in concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il soggetto gestore del campo gara deve coincidere con il soggetto titolare della concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto gestore trasmette il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva alla Struttura regionale competente, indicando:

- a) data e campo gara interessati;
- b) tipologia di gara o manifestazione di pesca sportiva;
- c) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca.

5. Il calendario è formulato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale. Eventuali modifiche al calendario annuale devono essere trasmesse alla Struttura regionale competente con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alle variazioni introdotte.

6. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi la cui gestione è stata affidata a soggetti terzi ai sensi del comma 2 devono presentare istanza al soggetto gestore, il quale provvede, sulla base dei principi di imparzialità e correttezza, e in base ai tempi e alle modalità stabilite dallo stesso soggetto gestore, ad autorizzare i soggetti richiedenti ad organizzare una o più gare o manifestazioni di pesca tra quelle previste dal calendario di cui al comma 4.

7. La denominazione dei soggetti organizzatori, gli estremi identificativi dei rispettivi rappresentanti legali, i quantitativi di specie ittiche immesse e i quantitativi di specie ittiche prelevate devono essere comunicati, per ciascuna gara e manifestazione autorizzata, dal soggetto gestore alla Struttura regionale competente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolte le gare e manifestazioni di pesca.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del presente regolamento.

Articolo 35

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno

di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.

2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo;
- c) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;
 - 2) l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
 - 3) l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
- e) copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche;
- f) relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:
 - 1) l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
 - 2) il numero e la superficie dei bacini;
 - 3) piano di gestione delle attività di pesca;
 - 4) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;
 - 5) le modalità di restituzione dell'acqua.

3. L'autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura regionale competente.

5. L'autorizzazione deve prevedere l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone, individuate tra quelle previste dalla Carta ittica regionale, deve essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo la procedura stabilita dalla Carta ittica regionale.

6. Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

7. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un'attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

8. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:

- a) provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;
- b) chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;
- c) attenersi alle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo;
- d) permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9. L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

- a) violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
- b) inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;
- c) in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Articolo 36

Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

3. In particolare il bando deve prevedere per il soggetto concessionario:

- a) la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all'intera area in concessione, mediante l'eventuale costituzione di forme associative consortili;

- b) significatività dell'associazione o dell'ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;
- c) l'obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;
- d) l'obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d'acqua, di cui all'articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.

4. Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare da parte del responsabile della Struttura regionale competente e del concessionario, nel quale vengono esplicitati la dimensione e la localizzazione dei bacini, specchi acquei e corsi d'acqua oggetto della concessione, la durata della concessione, gli obblighi del concessionario, il piano delle attività di vigilanza, la quantità, la taglia e l'elenco delle specie ittiche da immettere nelle acque in concessione, gli ulteriori elementi previsti dalla Carta ittica regionale.

5. Le concessioni possono essere sospese in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocate con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

6. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche può proporre alla Struttura regionale competente l'adozione di ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. La Struttura regionale competente, qualora la proposta sia adeguatamente motivata e giustificata dalle esigenze di tutela del patrimonio ittico e di protezione dell'ambiente fluviale, adotta il provvedimento di approvazione delle misure proposte, il quale costituisce regolamentazione dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.

Articolo 37

Attività di acquacoltura

1. L'attività di acquacoltura, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della

Struttura regionale competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico.

2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

3. Gli allevamenti ittogenici a scopo di ripopolamento possono essere gestiti anche da associazioni senza scopo di lucro, enti pubblici ed altri organismi di diritto pubblico, previa autorizzazione di cui al presente articolo.

4. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo ovvero atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell'amministrazione pubblica competente per l'assegnazione dello spazio acqueo ovvero altro atto equivalente dell'organo competente per l'assegnazione dello spazio acqueo;
- c) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi del provvedimento relativo all'uso delle acque;
 - 2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto, ove esistenti;
 - 3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
- d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
- e) relazione tecnica indicante:
 - 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
 - 2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
 - 3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
 - 4) la descrizione del ciclo culturale di ciascuna specie;
 - 5) la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;
 - 6) solo per gli allevamenti posti nelle acque di Zona C), l'elenco degli addetti all'alleva-

mento di acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 9, lettera a)

della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

- f) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

5. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della registrazione o del riconoscimento previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2002, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53".

7. Nelle acque poste in Zona C, nonché all'interno degli impianti di acquacoltura in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati, può essere autorizzato esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell'impianto.

8. Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l'allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo la procedura prevista dalla Carta ittica regionale.

9. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni per gli allevamenti posti in acque di Zona A) e di Zona B) e per gli allevamenti di vallicoltura tradizionale, mentre è di cinque anni per le altre tipologie di allevamento poste in acque di Zona C). L'autorizzazione per gli allevamenti posti in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

11. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività determinata da specifico atto scritto, può essere autorizzato il subentro nell'autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 4.

12. Fatte salve le attività di raccolta delle specie oggetto dell'autorizzazione di cui al comma 1 da parte degli addetti all'allevamento, nonché le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28

aprile 1998, n. 19, nelle aree interessate dall'attività di acquacoltura l'attività di pesca è vietata.

13. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l'area non sia opportunamente recintata, all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

14. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

15. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura relative ad allevamenti posti all'interno della Zona C hanno l'obbligo di trasmettere alla Struttura regionale competente l'elenco aggiornato e completo degli addetti all'allevamento di acquacoltura in occasione di ogni variazione dello stesso e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre di ogni anno.

16. Nella gestione degli impianti di acquacoltura posti in Zona A e in Zona B possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento. La raccolta del prodotto negli allevamenti posti nelle acque di Zona C è effettuata con gli attrezzi e le modalità indicati dalla Carta ittica regionale.

Articolo 38

Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.

Articolo 39

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
- b) regolamento regionale 7 ottobre 2019, n. 3 "Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
- c) regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 "Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Articolo 40
Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

RESTRIZIONI ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE IN CONCESSIONE ALLA F.I.P.S.A.S.

(DDR n. 19 del 15/01/2024 che modifica il DDR n. 824 del 15/12/2023)

Le presenti restrizioni integrano quelle già previste dalla Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1 e dalla Carta ittica regionale (Allegato G, Piano di Gestione Acque Dolci – Zone A e B) approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Tratti in concessione appartenenti alla Zona B

- **fiume Mincio:** Dal ponte della ferrovia MI-VE al confine con il confine con il Comune di Volta Mantovana (MN);
 - **Roggia Seriola:** Dalla sbarra in comune di Peschiera del Garda a valle dell'Autostrada MI-VE al confine con la Regione Lombardia a monte della diga di Salionze (MN);
 - **fiume Menago:** Dal ponte in loc. Mazzantica fino al congiungimento con il Canalbianco;
 - **fiume Tartaro:** Dal ponte sulla S.S. n. 12 in corrispondenza dell'ex Molino Martini al ponte della S.S. Gazzo-Villimpenta;
 - **Canale Bussè:** Dal ponte in loc. Acquabona fino al congiungimento con il Canalbianco;
 - **Scolo Canossa:** Dalla SP n. 2 (via S. Zeno) in loc. Mulino Schiavi a valle fino al ponte di via Boldiere sulla strada comunale che collega Casaleone a Sustinenza;
 - **scolo Fortezza:** Dalla confluenza nel Bussè a monte per 2.2 km fino alla stanga gialla posta sulla strada interpodereale di accesso al corso d'acqua on comune di Legnago;
 - **fiume Tione:** Tra il Molino di Sopra in loc. Pontepossero di Sorgà e la SS n. 10 in loc. Bonferraro
 - **Canalbianco:** Tra la confluenza del fosso Tregnone e il ponte in loc. Torretta.
- a) L'esercizio della pesca è consentito mediante l'utilizzo di non più di tre (3) canne munite ciascuna di massimo un (1) amo con divieto d'uso dell'ancoretta, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Per la pesca a spinning con esche artificiali è consentito l'utilizzo di esche artificiali armate con ancoretta.
- b) È vietato l'uso della nassa e del carp sack, che invece sono ammessi durante le gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva autorizzati.
- c) È consentito il prelievo, da parte del pescatore, di un quantitativo massimo giornaliero di 2 kg di materiale ittico (superabile solo con l'ultimo esemplare catturato) da conservare all'asciutto in appositi contenitori visibili per il controllo da parte degli Organi di vigilanza.
- d) È vietato trattenere esemplari di "carpa" di peso superiore a 4,0 kg.
- e) È vietato l'esercizio della pesca da o con imbarcazioni, natanti sia a motore che a remi e barchini radiocomandati; tale divieto è da intendersi anche per il posizionamento delle esche, per la pasturazione e

per il recupero del pesce. Si potrà usare il natante per lo svolgimento di un numero limitato di gare, manifestazioni e/o raduni di pesca sportiva destinati alle specie ittiche predatrici, su consenso del Concessionario a seguito di istanza da parte degli organizzatori. Il consenso dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" e al Comando del Corpo di Polizia provinciale per gli eventuali controlli di competenza.

- f) L'uso del belly boat, o similari, è consentito solo per la pesca a spinning con esche artificiali.
- g) È vietato l'uso e la detenzione del bilancino.
- h) La pesca sportiva e dilettantistica è sempre vietata nella roggia Seriola (zona di riposo biologico integrale).
- i) Nel tratto di fiume Mincio a valle della diga di Sallionze è istituita una "ZONA NO KILL INTEGRALE" ove risulta sempre vietato il trattenimento di esemplari di fauna ittica autoctona e parautoctona, oltre che del persico trota in quanto specie alloctona di interesse sportivo. La classificazione delle specie ittiche in autoctone, parautoctone e alloctone è contenuta nella Carta ittica regionale (Piano di Gestione Acque Dolci – Zone A e B, allegato G, pag. 2 e successive).
- j) È vietato l'uso di qualsiasi modello di ecoscandaglio, anche da lancio con canna.
- k) È vietato il taglio e l'estirpazione del canneto per la preparazione del sito di pesca.

Tratto in concessione appartenenti alla Zona A

Torrente Antanello: dal ponte sulla SP n. 20 a valle fino all'unione con il torrente Fibbio.

- a) È consentito il prelievo giornaliero di non più di tre (3) capi di Salmonidi per pescatore, ad eccezione che per lo svolgimento di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva.
- b) L'esercizio della pesca sportiva è consentito per non più di due (2) giornate settimanali, ad esclusione del martedì.
- c) Fatto salvo quanto previsto al punto 1., per ogni giornata di pesca è consentito il prelievo di non più di due (2) kg di pesce a prescindere dalla specie di appartenenza. Non si applica il limite del quantitativo di trattenimento di fauna ittica alloctona, purché non di interesse sportivo. L'elenco delle specie ittiche alloctone di interesse sportivo è contenuto nella Carta ittica regionale (Piano di Gestione Acque Dolci – Zone A e B, allegato G, pag. 6 e successive).
- d) È vietato l'uso e la detenzione del bilancino.
- e) È vietato l'uso di qualsiasi modello di ecoscandaglio, anche da lancio con canna.

Per poter pescare in tali tratti è necessario essere provvisti oltre che della licenza in corso di validità anche della tessera rilasciata dalla F.I.P.S.A.S.

PRESCRIZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.) PER L'ANNO 2024 (DDR n. 15 del 08/01/2024)

L'esercizio della pesca per l'anno 2024 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- a) acque in concessione della zona A: tutte le acque pubbliche individuate dalla Carta ittica regionale ad esclusione del torrente Antanello dal ponte sulla SP n. 20 a valle fino alla confluenza nel Fibbio (tratto in concessione alla FIPSAS), della fossa Gardesana dalla sorgente fino al limite con la zona B, della fossa Morandina e della Fonte della Monache (tratti in concessione al Consorzio Ambienti Fluviali Verona);
- b) autorizzazione alla pesca: per poter esercitare la pesca è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dal concessionario A.P.P.V., contenente le indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/98, in sostituzione del tesserino regionale per la zona A. I minori di anni 18 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità stagionale, giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile nonché, relativamente al permesso stagionale, il numero massimo di uscite consentite (pari a n. 50 per l'anno 2024);
- c) apertura della pesca: l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 04 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 03 marzo;
- d) chiusura della pesca: per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 29 settembre. L'esercizio della pesca nelle zone no-kill e C&R e nei campi gara per lo svolgimento di eventuali gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva autorizzati dalla Struttura regionale competente è consentito sino al 31 ottobre;
- e) orari di pesca: la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto;
- f) giorni di divieto di pesca: nel fiume Adige, nel rio Pissotte e in tutti gli altri affluenti dell'Adige (ad esclusione di quelli appartenenti ai sottobacini Fibbio-Antanello e Alpone-Tramigna), la pesca è vietata nella giornata di martedì, purché non ricadenti in festività nazionali. Negli altri corsi d'acqua la pesca è invece vietata nella

giornata di venerdì, purché non ricadenti in festività nazionali. Il divieto si applica anche nei tratti no-kill e C&R (cattura e rilascia);

- g) attrezzi ed esche consentite: in tutte le acque in concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di un solo amo o di 2 ancorette facenti parte di una unica esca (il rilascio del pesce di misura lecita è consentito solo nel caso di utilizzo di amo singolo senza ardiglione), o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo, tenkara o valesiana con una sola esca (è consentito l'uso di 2 esche per la pesca a mosca nel fiume Adige dopo il 16 aprile). Nel fiume Adige, dal 16 aprile al 29 settembre, è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima, uno dall'altro, di 50 cm.

L'uso del bilancino è vietato ovunque.

Nelle acque dei bacini del Fibbio-Antanello e Tramigna-Alpone è obbligatorio l'utilizzo di amo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato (*DDR n. 228/2023*).

Quali esche naturali è consentito l'utilizzo esclusivamente del lombrico (verme da terra), camola del miele, "caimano" e del pesciolino morto.

È consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.

In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati e le interiora di animali. In tutte le acque della concessione è altresì sempre vietato l'utilizzo della larva di mosca carnaria (bigattino) o di altri ditteri (ad esclusione della larva di tipula), sia come esca che come pastura.

In tutte le acque in concessione, ad esclusione delle zone no-kill, è consentito l'utilizzo delle esche siliconiche.

Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite, anche relativamente al periodo in cui è vietato il loro utilizzo. Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sotto-misura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua, ove possibile;

- h) pasturazione: nelle acque in concessione all'A.P.P.V. è vietata ogni forma di pasturazione;
- i) pesca professionale: è sempre vietata;
- j) lunghezze minime di cattura: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
- trota fario: 25 cm;
 - temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
 - cavedano: 25 cm;
 - tutte le altre specie: come da regolamento regionale n. 1/2023;
 - nessuna misura minima è invece prevista per

la trota iridea;

- k) numero massimo di capi catturabili: per tutte le acque in concessione viene stabilito un numero massimo complessivo di 3 capi tratti, per pescatore e per giornata, di salmonidi e di timalidi, di cui non più di un capo di temolo esclusivamente nel fiume Adige. In tutte le acque in concessione è vietato trattenere capi di trota marmorata e dei suoi ibridi con la trota fario, di luccio, di barbo e delle altre specie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2023.

Il limite dei tre (3) capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Se dopo aver trattenuto uno o due salmonidi (trota fario o iridea) il pescatore desidera pescare rilasciando il catturato, deve annullare le rimanenti caselle catture relative alla giornata di pesca nel tesserino e comunque solo in caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione.

Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 50 capi tra salmonidi e temoli da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. Raggiunto tale limite è possibile richiedere un altro libretto segna-catture, riconsegnando il precedente. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca;

- l) periodi di proibizione:

- salmonidi: fino al 03 febbraio incluso per l'Adige e fino al 02 marzo incluso per le altre acque, oltre che successivamente al 30 settembre (incluso), fatto salvo che per le zone no-kill e in quelle C&R (Cattura e Rilascia) e in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva conformemente a quanto previsto nella relativa autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente;
- temolo: fino al 15 aprile incluso e a partire dal 30 settembre incluso. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;
- altre specie: come previsto dal regolamento regionale n. 1/2023;
- la cattura della trota marmorata e suoi ibridi con la trota fario, del luccio, del barbo, dello scazzone, della sanguinerola, dello spinarello, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata. È altresì vietata la pesca delle altre specie elencate all'articolo 29, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2023;

- m) zone di pesca "no kill" a mosca (no kill-C&R):

- fiume Adige: dal confine con la provincia di

Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta;

- torrente Fibbio: dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze;
- rio Fraselle: intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle.

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.

In tali zone la pesca è consentita esclusivamente con la tecnica della mosca con una singola esca ad amo singolo senza ardiglione, sia a secca che a ninfa o streamer, comprese le canne valesiane e tenkara.

La pesca nelle zone no-kill impedisce di trattenere pesci nell'intera giornata, anche se si proviene o si andrà in zone in cui il prelievo è concesso; conseguentemente, prima di iniziare la pesca, devono essere annullate tutte le caselle cattura riportate sul teserino.

Dalle zone no-kill è possibile spostarsi alle zone C&R e alle zone ove è consentito il prelievo, senza tuttavia poter mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.

È assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco;

n) zone di pesca C&R (no kill):

- fiume Adige: dal ponte in località "Cristo della Strada" al ponte di Sega di Cavaion;
- fiume Adige: dal ponte di Settimo di Pescantina al ponte della ferrovia in loc. Parona;
- torrente Fibbio: dal ponte in località Ferrazze a valle fino alla località "Scimmia" in comune di San Martino Buon Albergo;
- torrente Fibbio: dall'incubatoio A.P.P.V. in loc. Parola a monte fino al paese di Montorio (loc. Circolo I° Maggio).

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.

In tali tratti la pesca è consentita con le tecniche dello spinning e della mosca (sia a secca, che a ninfa o streamer, comprese le canne valesiane e tenkara), entrambe con una singola esca armata di un amo singolo senza ardiglione e terminante con una sola punta, fatta eccezione per i minnow che possono montare fino ad un massimo di due (2) ami privi di ardiglione.

Sono vietate le ancorette prive di ardiglione nelle zone no-kill e C&R, mentre è invece consentito l'uso di esche siliconiche esclusivamente con la sola tecnica dello spinning, ovvero con canna di lunghezza inferiore a 3 m e nessun appesantimento sul filo. È altresì vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.

Per praticare la pesca all'interno delle zone no-kill e C&R è necessario annullare tutte e tre le caselle cattura della relativa giornata. Dalle zone no-kill e C&R è possibile spostarsi ai tratti fluviali ove è consentito

il prelievo, fermo restando l'obbligo di esercitare la pesca con le stesse modalità consentite nelle zone no-kill e C&R e comunque senza mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.

È assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco;

o) bandite di pesca (zone di riposo biologico integrali):

- fiume Adige: 55 m a monte e 55 m a valle dello sbarramento del Chievo;
- fiume Adige: 22 m a monte dello sbarramento ENEL di San Pancrazio;
- testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (laghetto Mora);
- rio Molini in Comune di Brentino Belluno;
- torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;
- teste delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon, Pescheria e Squarà);
- fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;
- torrente Fibbio dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel;
- fiume Adige da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m (il divieto riguarda anche l'entrata in acqua);

p) ulteriori norme: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:

- la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 10 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di Porto di San Pancrazio e dalle scale di rimonta funzionanti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca;
- la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata;
- la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti a transito autoveicolare;
- è vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca;
- il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) stabilite dal concessionario ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;

- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
 - è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
 - è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;
 - per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1/2023.
-

RESTRIZIONI ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE IN CONCESSIONE AL CONSORZIO AMBIENTI FLUVIALI VERONA A.S.D

DDR n. 816 del 13/12/2023)

Articolo 1

Suddivisione delle acque

I tratti fluviali in concessione al Consorzio Ambienti Fluviali Verona interessati dal presente regolamento sono:

- a) ZONA A1: fiume Adige, dalla diga del Pestrino (Sorio I) al ponte dell'Autostrada A4 Milano-Venezia;
- b) ZONA A2: Fiume Adige dal ponte dell'Autostrada A4 Milano-Venezia alla diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II);
- c) ZONA GR1: Fossa Gardesana, tratto in Zona A, dalla sorgente all'inizio della Zona B;
- d) ZONA GR2: Fossa Gardesana, tratto in Zona B, dalla fine del tratto GR1 fino alla confluenza nel canale S.A.V.A.;
- e) ZONA FM1: Fonte delle Monache, dalla sorgente fino alla confluenza nel fiume Adige;
- f) ZONA FM2: Fossa Morandina, Dall'intersezione con la strada del Porto di San Pancrazio (Verona) fino alla confluenza nel fiume Adige;
- g) ZONA TA: Fiume Tartaro, dalle sorgenti fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 in Comune di Povegliano Veronese e da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte sulla linea ferroviaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al termine di tre cascate;
- h) ZONA TR: Fosso Tartarello (fossa Graicella) dal ponte (Molino Gazzani) in via Zambonina, fino alla confluenza nel fiume Tartaro, inclusi tre piccoli bacini d'acqua adiacenti al corso d'acqua, per un tratto di 2,8 km circa;
- i) ZONA TI: Fiume Tione: dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Molini) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Nogarole Rocca, per un tratto di circa 6 km;
- j) ZONA C: Fossa Leona: dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, per un tratto di circa 2,9 km; Tributari fossa Cà di Novaglie dalle sorgenti alla confluenza nella fossa Cà di Novaglie Nuova nel Comune di Castel d'Azzano per circa 1.6 km, Fossa Giona, dalle sorgenti fino all'intersezione con l'Autostrada Brennero-Modena A22 nel Comune di Povegliano Veronese per 2.7 km e il Fosso Nuovo (Fontanon) dalla sorgente alla strada in località Palù a Mozzecane per 2.2 km;
- k) ZONA B: Fossa Baldona, dall'intersezione con il Canale Raccoglitore Principale fino all'intersezione con via Zambonina nel Comune di Castel d'Azzano per circa 6 km.

Articolo 2

Autorizzazione di pesca

1. L'esercizio della pesca nei tratti fluviali di cui all'articolo 1 è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B oltre che dell'apposito tesserino rilasciato dall'Associazione "Consorzio Ambienti Fluviali Verona" sul quale annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta.
2. L'autorizzazione ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un adulto in possesso del tesserino catture.
4. Il tesserino segna-catture, debitamente compilato, deve essere consegnato entro il 01 marzo dell'anno successivo al Concessionario, per la successiva elaborazione statistica dei dati relativi alle catture e alle giornate di pesca. La rendicontazione relativa all'attività annuale di pesca nei tratti in oggetto dovrà essere trasmessa all'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 3

Ulteriori prescrizioni della pesca nelle Zone A1, GR2, FM2

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l'esercizio della pesca sportiva nelle Zone A1, GR1, GR2, FM2 di cui all'articolo 1, è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
 - a) con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato. È vietato l'utilizzo di esche siliconiche.
 - b) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo due mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Articolo 4

Ulteriori prescrizione della pesca nelle Zone A2, TA, TR, TI, L, B, C

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l'esercizio della pesca nelle Zone A2, TA, TR, TI, L, B e C di cui all'articolo 1, è consentito esclusivamente con le seguenti modalità, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:

- a) un solo amo che deve terminare con una sola punta;
- b) un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow, muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
- c) una moschera con un massimo di tre ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato

preventivamente eliminato, esclusivamente a galla;

d) una camolera con un massimo di due ami senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato;

e) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Articolo 5

Ulteriori prescrizione della pesca nella Zona GR1

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l'esercizio della pesca nella Zona GR1 rientrando tra le acque classificate salmonicole è vietata dall'ultima domenica di settembre sino alla prima domenica di marzo
2. è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
 - a) con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato. È vietato l'utilizzo di esche siliconiche.
 - b) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo due mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Articolo 6

Prescrizioni per la Zona FM1

1. La pesca nella Zona FM1, Fonte delle Monache, è sempre vietata.

Articolo 7

Uso di esche e pasture

1. L'esercizio della pesca è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali, fatto salvo quanto sotto specificato.
2. L'esercizio della pesca nelle Zone A1, GR1 GR2 e FM2 è consentito esclusivamente con esche artificiali con le modalità sopra stabilite.
3. L'uso del bigattino, come esca, è consentita durante tutto l'anno, mentre risulta invece sempre vietato nelle Zone A1 GR1 GR2 e FM2.
4. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto.
5. Sono vietati altresì, sia l'introduzione nell'acqua di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca, sia l'abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d'acqua.
6. La pasturazione è consentita con il bigattino e con sfarinati, nelle sole Zone A2, TA, TR, TI, L, B, C secondo un quantitativo massimo per pescatore per

giornata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali). I sopraccitati limiti di quantità di pastura, ad esclusione del bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per quanto riguarda la pastura bagnata pronta all'uso, il limite corrisponde al doppio di quello previsto per la pastura asciutta.

7. Nelle Zone A1, GR1 GR2 e FM2 è vietata ogni forma di pastorazione.

Articolo 8

Periodi, orari di pesca e limitazioni del catturato

1. La pesca in ciascuna delle Zone di cui all'articolo 1 è consentita in ogni periodo dell'anno con l'eccezione di quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre è vietata la pesca nella Zona A1.
3. Nel periodo compreso tra dall'ultima domenica di settembre sino alla prima domenica di marzo è vietata la pesca nella Zona GR1.
4. Il trattenimento delle specie ittiche autoctone e parautoctone è sempre vietato. Le specie autoctone e parautoctone sono quelle indicate dalla Carta ittica regionale (Piano di Gestione, allegato G, pag. 2 e successive).
5. La cattura delle specie autoctone deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. È fatto obbligo in tutti i casi di togliere l'amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all'amo rilasciando l'esemplare con la massima cura, senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall'acqua.
6. È invece vietata la reimmissione in acqua delle specie ittiche alloctone catturate, ad esclusione di quelle di importanza sportiva (trota fario e persico trota).
7. La Carta ittica regionale (Piano di Gestione, Allegato G, pag. 2 e successive) ha classificato le specie ittiche in "autoctone", "parautoctone" e "alloctone" sulla base della loro origine in Veneto.
8. La pesca in tutti i tratti in concessione è consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, mentre risulta sempre vietata di notte.

PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA FOSSA MAESTRA – DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA DA PARTE DELLA F.I.P.S.A.S.

(Determinazione della Provincia di Verona n. 651/18 del 01/03/2018)

L'esercizio della pesca nella Fossa Maestra, diritto esclusivo di pesca concesso alla F.I.S.S.A.S. dal Consorzio di Bonifica Veronese è consentito nel rispetto delle ulteriori prescrizioni (rispetto a quelle stabilite dal Regolamento provinciale sulla pesca) sotto indicate:

- a) tratto concesso quale diritto esclusivo di pesca: Fossa Maestra o Canale Emissario, dal Bastion San Michele al "Ponte Rosso" per uno sviluppo di circa 9,5 km;
- b) autorizzazione di pesca: l'esercizio della pesca nel tratto di cui alla lettera a) è consentito ai titolari di licenza di pesca di categoria B (pesca sportiva) in corso di validità e della tessera rilasciata dalla F.I.P.S.A.S., valida per l'anno in corso;
- c) attrezzi consentiti: massimo due canne, con o senza mulinello, dotate ciascuna di non più di un amo;
- d) bilancino: è vietato l'utilizzo del bilancino;
- e) pesca professionale: è vietato l'esercizio della pesca professionale;
- f) ulteriori divieti: la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 100 m, a monte e a valle, di ogni mezzo d'opera operante in fregio o entro i canali, nonché in corrispondenza delle case consorziali, nelle quali lo spazio d'acqua risulta riservato al deposito di barche e altri natanti del Consorzio;
- g) per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 19/1998 e dal regolamento regionale n. 1/2023.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA.

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.

Articolo 2

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale.

2. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

3. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione.

4. Per "esercizio della pesca" si intende, oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

5. Per "luogo di pesca" si intende il sito ove viene praticato, o si riveli unicamente il proposito di praticare l'esercizio della pesca.

Articolo 3

Orari di pesca

1. La pesca dilettantistica è consentita a partire a da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La pesca notturna è consentita con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a).

3. La Provincia (dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto) può concedere eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b).

4. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4.

5. La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle 21.30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Periodi di divieto e lunghezze minime

1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lung. minime
Carpione*	<i>Salmo carpio</i>	DIVIETO PESCA (DGR 1646/23)	
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	01/12-31/01 (DGR 1646/23)	30 cm
Trota fario e lacustre	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	15/10-15/01	40 cm
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	05/06-25/06	30 cm
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	05/06-25/06	25 cm
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	01/05-15/06	30 cm
Alborella**	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	DIVIETO PESCA (DGR 1646/23)	
Luccio	<i>Esox lucius</i>	22/02-15/04	50 cm
Anguilla***	<i>Anguilla anguilla</i>	DIVIETO PESCA	
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	15/04-15/05	18 cm
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	01/05-15/06	26 cm
Agone****	<i>Alosa fallax</i>	05/06-10/06 01/07-06/07	15 cm

*Sono vietate la pesca e la detenzione del carpione fino al 31/12/2026 (DGR n. 1646 del 22/12/2023). Il divieto riguarda anche il trattenimento e la detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di carpione, da parte di pescatori professionali e dilettanti.

** Sono vietate la pesca e la detenzione dell'alborella fino al 31/12/2026 (DGR n. 1646 del 22/12/2023).

*** È vietata la pesca e la detenzione dell'anguilla.

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).

3. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.

4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) mentre invece risulta consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.

5. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

6. (****) Fermo restando i periodi di divieto di cui al comma 1 (dal 5 al 10 giugno e dal 1° al 6 luglio), dal 1° giugno al 31 luglio, la pesca dilettantistico-sportiva dell'agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalla ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.

PESCA SPORTIVA

Giornate consentite alla pesca dell'agone	Giornate vietate alla pesca dell'agone
	Lunedì sera
Martedì sera	
	Mercoledì sera
Giovedì sera	
Venerdì sera	
Sabato sera	
Domenica sera	

PESCA PROFESSIONALE

Giornate consentite alla pesca dell'agone	Giornate vietate alla pesca dell'agone
Lunedì sera	
	Martedì sera
Mercoledì sera	
Giovedì sera	
Venerdì sera	
	Sabato sera
Domenica sera	

7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.

Articolo 5

Limiti di cattura

1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:

- a) carpine: due capi
- b) coregone lavarello: dieci capi
- c) trota spp. (tutte le specie): cinque capi
- d) luccio: due capi
- e) pesce persico: venti capi

2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.

3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.

4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

5. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.

Articolo 6

Zone di divieto assoluto di pesca

1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Articolo 7

Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.

Sono state istituite le seguenti zone di divieto di pesca (Carta ittica regionale, allegato G):

- Fiume Aril in Cassone (comune di Malcesine);
- Fiume Mincio: dal limite del lago di Garda al ponte della linea ferroviaria MI-VE;

2. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*), per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui all'articolo 8, all'articolo 9, commi 5, 6, 7 e 9 e all'articolo 11, commi 1 e 7.

3. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*), per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.

4. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*), prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all'articolo 3, deve sentire le altre Province (*ora sostituite dalla Regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento*) interessate.

Articolo 8

Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre

esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);

b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi. *L'uso della amettiera per coregoni è vietato dal 01 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo (DGR n. 1646/2023)*. È sempre vietato il suo uso a traina;

c) omissis;

d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 metri e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'articolo 3; il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio di ciascun anno 2024, 2025 e 2026. È sempre vietato il sistema a teleferica;

e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 4 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.

Durante l'esercizio della pesca con il pesciolino vivo o morto è obbligatorio l'utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm. Tale obbligo si applica anche per gli attrezzi detenuti sul luogo di pesca e nell'imbarcazione (determinazione della Provincia di Verona n. 1415/16 del 13/04/2016).

3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:

a) nei modi indicati al comma 1;

b) per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati;

1) omissis;

2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;

3) "filagnino": attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;

c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 4 è vietato l'uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio – Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;

d) è consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in

parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;

e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume Mincio la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di pesca è ridotta a 50 metri.

4. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 3;

b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;

c) con apposita unità d'appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo;

d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;

e) nelle zone e nei periodi che la Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) individuerà in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative (*decreto dell'Amministrazione provinciale n. 5 del 13/01/2000*):

– **Tratto 1:** dal confine con la provincia di Trento al Cantiere Feltrinelli in comune di Malcesine a una distanza dal battente dell'onda inferiore a 100 m;

– **Tratto 2:** dalla Madonnina in comune di Malcesine a Punta Cavallo in comune di Torri del Benaco a una distanza dal battente della onda inferiore a 100 m. La pesca subacquea è vietata nella zona di baia compresa tra la sponda e la linea che collega l'estremità meridionale dell'isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell'incrocio tra la Strada Gardesana Orientale e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa;

– **Tratto 3:** da Punta Tenai in comune di Torri del Benaco a 300 m dal porto di Garda (direzione nord) a una distanza dal battente della onda inferiore a 200 m;

- **Tratto 4:** da 100 m a valle dell'impianto ittigenico di Bardolino (loc. San Pietro) a Punta Cornicello a Bardolino a una distanza dal battente dell'onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell'onda;
 - **Tratto 5:** dal Museo dell'olio in Cisano al Camping Municipale in comune di Lazise a una distanza dal battente dell'onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell'onda;
 - **Tratto 6:** dal confine tra il Camping Du Parc e il Camping Spiaggia d'Oro in comune di Lazise a 100 m a nord del porto di Campanello in comune di Peschiera del Garda a una distanza dal battente dell'onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell'onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
 - **Tratto 7:** da 50 m a valle del porto di Fornaci in comune di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia ad una distanza dal battente dell'onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell'onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti;
- f) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
- g) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
- h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
7. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
8. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Articolo 9

Uso di esche e pastura

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.

2. È vietato utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea.

3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.

4. È vietato utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 4.

5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

6. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 5, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

I quantitativi di pastura (esclusi i bigattini) si riferiscono alla pastura asciutta: per quanto riguarda la pastura bagnata vanno invece considerati valori doppi rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento (esempio: 1 kg di pastura asciutta = 2 kg di pastura bagnata). La presente disposizione si applica naturalmente solo per le pasture in polvere.

7. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

In sintesi: è possibile detenere e usare giornalmente 2 kg tra pastura e bigattini (massimo 1 kg di bigattini) salvo dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo 1° giugno – 30 settembre, quando è consentito detenere e usare per giornata solo 1 kg di pastura a base di sostanze vegetali e non più di 100 g di bigattini.

8. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattini), di cui ai commi 6 e 7, si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

9. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

10. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Articolo 10

Misurazione delle maglie delle reti

1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Articolo 11

Attrezzi consentiti per la pesca professionale

(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri).

1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sotto indicati:

a) **RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI** (da non usarsi con barche fisse

o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):

- 1) BIRBA – luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora;
- 2) omissis;
- 3) VARONARO (*varonar*) – agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio, *dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo 1° giugno e il 31 luglio*;
- 4) CIARA (*ciara*) – tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora.

b) **RETI DA POSTA CONICHE:**

- 1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (*aeroplano*) – tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami);
- 2) BERTOVELLO (*bertabel, bertael, realti*) – alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata h = 1,5 m. È permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m. È vietato l'uso del bertovello di maglia compresa tra 7 mm e 10 mm fino al 31/12/2026 (DGR n. 1646 del 22/12/2023);
- 3) COGOLO (*gabbia, ringhiera*) – anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto dal 1° ottobre al 31 dicembre. È consentito l'uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m;

c) **TREMAGLI:**

- 1) omissis;
- 2) TREMAGLIO (*tramac, tramacet, tramai*) – anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mag o n. 15 da 2.800 mag; MM 20 = n. 20 da 2.000 mag o n. 14 da 2.800 mag. È consentito l'uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;
- 3) RE DA SERRAR (*re da serrar*) – pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6;

d) **RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:**

- 1) VOLANTINO (*antana da coregone e carpione, volanti*) – carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può

essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;

- 2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA – Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. L'uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
- 3) ANTANA – tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al 15 gennaio è consentito l'uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. (*dal 22 febbraio al 15 aprile 2015 divieto di messa in posa ad una profondità minore di 10 m, vedi comma 6 art. 11*). Dotazione massima per pescatore: n. 25;
- 4) ANTANELLO (*ontanel*) – carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio; *dal 15 gennaio al 31 gennaio degli anni 2025 e 2026 è vietato l'uso dell'antanello nella fascia compresa entro 100 m dalla riva, al fine di tutelare le aree di frega del lavarello (DGR n. 1646 del 22/12/2023)*. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 maglie. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante. *Fino al 31/12/2026 è vietata la messa in posa ad una profondità maggiore di 50 m, fatto salvo che durante il periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto, quando tale limite è ridotto a 20 m. La profondità può essere ridotta da 50 m a fino 30 m, laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela (DGR n. 1646 del 22/12/2023)*;
- 5) omissis;
- 6) PENDENTE (*reu*) – agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 31 luglio al 30 settembre. Dal 1° giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da 2.000 maglie dal 15 maggio al 31 luglio e n. 15 da 2.000 maglie

dal 30 settembre al 15 maggio. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavittelli di congiunzione. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 10 reti dal 15 maggio al 31 luglio e di n. 30 reti dal 30 settembre al 15 maggio di ciascun anno. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10m. Dal 1° giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo;

- 7) S-CIAOLONE (*s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin*) – agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 31 luglio al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio. Dal 1° giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. Dal 1° giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperato non oltre le ore 9.00 del giorno successivo.

e) **ATTREZZI VARI:**

- 1) SPADERNA (*ami*) – anguilla, luccio;
- 2) TIRLINDANA – carpine, trota, luccio, cavendano. Nei modi previsti all'articolo 8, comma 2;
- 3) FIOCINA. L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

3. È sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.

5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.

6. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) deve individuare le zone di lago e/o le profondità massime entro le quali vietare, durante il periodo di divieto del luccio di cui all'art. 4, comma 1, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione della specie (*dal 22 febbraio al 15 aprile 2015 vietata la messa in posa ad una profondità minore di 10 m, determinazione della Provincia di Verona n. 598/15 del 23/02/2015*)

7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 (non oltre le ore 10.00 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno

successivo. È fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore.

8. Gli impianti fissi di pesca devono essere autorizzati dagli organi competenti.

Articolo 12

Contrassegno sugli attrezzi professionali

1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*), consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.

2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavittelli di inizio e fine.

3. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".

4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l'identificazione del proprietario degli attrezzi.

5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all'inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm, nonché, ogni quattro reti, da gavittelli ben visibili.

Articolo 13

Modi di pesca vietati

1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:

- a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica;
- b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) collocare nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri;
- d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*);
- e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
- f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
- g) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua. La pesca notturna

utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2 del presente regolamento;

- h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
- i) pescare con le mani;
- j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- k) *pescare nei porti e nelle altre località di sosta o di transito di navi senza la necessaria autorizzazione da parte dell'Ispettorato di Porto di Verona (articolo 79 del codice della navigazione);*

Articolo 14

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le associazioni sportive che hanno interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque indicate dal presente regolamento, per ottenere la necessaria autorizzazione, devono presentare domanda alla Provincia.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
 - b) l'autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l'occupazione della riva;
 - c) il numero presumibile dei partecipanti;
 - d) i tempi e le modalità di svolgimento;
 - e) le specie ittiche oggetto della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali.
3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla provincia.
4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca autorizzata" i tratti loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.
6. In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate la Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) potrà stabilire deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche. *Le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, non si applicano sulle specie "carpa", "tinca", "lucio", "anguilla", "pesce persico" e su tutte le altre specie di cui al comma 3 (taglia minima di 5 cm) del sopraccitato articolo, in occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate, fermo restando che gli esemplari appartenenti a tali specie vengano tenuti in viva durante la manifestazione e al termine della stessa vengano liberati in loco (decreto dell'Amministrazione provinciale di Verona n. 53 del 15/05/2000).*

7. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

8. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti.

9. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) può istituire campi di gara.

Articolo 15

Tesserino catture

1. La Provincia (*dal 01/10/2019 sostituita dalla Regione del Veneto*) può prevedere l'obbligo del possesso e della compilazione del tesserino catture da parte dei pescatori che esercitano la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 16

Sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle limitazioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

INDIRIZZI UTILI:

Regione del Veneto

Unità organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”

Sede territoriale di Verona

Via San Giacomo 25 – 37135 Verona

tel. 045.8676854 - fax 045.8676861

PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Provincia di Verona

Comando Corpo di Polizia provinciale

sede: Via San Giacomo 25 – 37135 Verona

tel. 045/9288406 – fax 045/9288433

Associazioni pescatori concessionarie

A.P.P.V. (Associazione Pescatori della Provincia di Verona)

Sede: Via Spalato SNC

Località Parola, Montorio 37141 (VR)

Mail appv@appv.it

Web: www.appv.it

F.I.P.S.A.S.

sede: Via Albere 43 – Verona 37121 (VR)

Tel. 045/578126 - Fax: 045/8130240

web: www.fipsasverona.it

Consorzio Ambienti Fluviali di Verona

Via Sasse 30 - 37132 Verona

Web: <https://consorzioambientiflivialiverona.mystrikingly.com/>